

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2309-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1387)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 aprile 2014*

(Relatore: **PELILLO**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'unione europea) sul disegno di legge n. 2309. La VI Commissione permanente (Finanze), il 30 aprile 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato della Repubblica. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2309.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2309 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge, che si compone di tre articoli, uno dei quali di carattere sostanziale, uno di invarianza finanziaria e uno relativo all'entrata in vigore, presenta un contenuto omogeneo. Esso è volto — come indicato nell'ampio preambolo — ad autorizzare la Banca d'Italia ad avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza bancaria ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento UE n. 1024 del 2013;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge, all'articolo 1, integra in più punti, senza novellarlo, il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Correttamente, sul piano della tecnica normativa utilizzata, si astiene dal ricorso alla novellazione, in quanto introduce una disciplina di carattere speciale e temporaneo, volta a intervenire su alcuni profili propedeutici all'avvio del meccanismo unico di vigilanza bancaria da parte della BCE, destinati a concludersi con l'entrata a regime delle procedure previste dal regolamento UE n. 1024 del 2013;

infine, il disegno di legge di conversione presentato al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2309, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari » che la lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che, nel corso dell'esame al Senato, è stato aggiunto il comma 1-*bis*, all'articolo 1, il quale stabilisce che i soggetti terzi non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio delle attività indicate al comma 1 del provvedimento, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina;

osservato che lo stesso comma 1-*bis* dell'articolo 1 stabilisce che qualora nel corso del mandato loro affidato, dovessero insorgere situazioni di conflitto di interessi i soggetti terzi decadono immediatamente dall'incarico;

evidenziato, al riguardo, che potrebbe essere opportuno definire più compiutamente le fattispecie che comportano una situazione di conflitto di interesse ai sensi della norma in esame nonché la procedura che disciplina la decadenza dall'incarico di consulenza;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire più compiutamente le fattispecie che comportano una situazione di conflitto di interessi ai sensi della norma in esame in capo ai soggetti terzi nonché la procedura che disciplina la decadenza dall'incarico di consulenza.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2309, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 25 del 2014, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia;

considerato che il decreto-legge n. 25 del 2014 consente alla Banca d'Italia di avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari, ai fini dell'esercizio di valutazione approfondita (*comprehensive assessment*) condotto dalla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013;

richiamata la nota della BCE del 23 ottobre 2013 (« Valutazione approfondita ottobre 2013 »), nella quale sono state rese note le modalità con le quali la BCE intende condurre l'esercizio di valutazione in cooperazione con le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento sul meccanismo di vigilanza unico;

osservato che tale valutazione — secondo la BCE — costituisce un elemento essenziale nel quadro del meccanismo di vigilanza unico, utile per fare chiarezza sulle banche che saranno soggette alla vigilanza diretta della Banca centrale europea, e che l'istituzione di tale meccanismo rappresenta uno dei passaggi previsti per la realizzazione dell'unione bancaria in Europa, mirante a salvaguardare la stabilità finanziaria e ridurre al minimo il costo dei fallimenti delle banche;

ricordato che la BCE concluderà la valutazione approfondita del sistema bancario nell'ottobre 2014, anteriormente all'assunzione dei nuovi compiti di vigilanza nel novembre 2014;

richiamato il paragrafo 4 del citato regolamento, in cui si stabilisce che a decorrere dal 3 novembre 2013, in vista dell'assunzione dei suoi compiti, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti e ai soggetti di cui all'articolo 10, paragrafo 1 (enti

creditizi, società di partecipazione finanziaria), di fornirle tutte le informazioni utili per effettuare una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante;

considerato che il ricorso a società del settore privato si rende necessario data la complessità dell'esercizio e per garantire il rispetto dei tempi previsti e degli standard richiesti;

considerato altresì che il ricorso a società del settore privato è finalizzato a rafforzare l'indipendenza e la credibilità dell'esercizio e che — per questa ragione — anche gli altri Paesi, compresi quelli dotati di un adeguato corpo ispettivo come l'Italia, hanno deciso di avvalersi di esperti esterni indipendenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0020250